



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DISCIPLINA RELATIVA ALLE MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE DEI VOLUMI IDRICI AD USO IRRIGUO ED ALLA RACCOLTA E GESTIONE DEI DATI, IN RECEPIMENTO DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DEL 31 LUGLIO 2015

(Allegato alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1 del 17.01.2017)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui
- Art. 4 - Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi
- Art. 5 - Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti
- Art. 6 - Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi
- Art. 7 - Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione
- Art. 8 - Metodologie di stima
- Art. 9 - Fonti di finanziamento
- Art. 10 - Criteri e modalità del monitoraggio
- Art. 11 - Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN
- Art. 12 - Gestione flussi informativi
- Art. 13 – Inadempienze

Documenti correlati:

- D.M. MIPAAF 31 Luglio 2015 *“Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”*
- *“Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)”* approvato in Conferenza Stato Regioni
- *“Manuale SIGRIAN per la consultazione e l'implementazione”*
- *“Metodologia operativa per il calcolo dei fabbisogni irrigui mediante il servizio di consiglio irriguo Irriframe”* elaborata dall'ANBI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La presente disciplina, in coerenza con i criteri indicati dalle *Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo*, approvate con Decreto del 31 luglio 2015 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (di seguito Linee guida), persegue, ai fini dell'uso irriguo delle risorse, sia per l'irrigazione collettiva che per l'auto-provvigionamento, le seguenti finalità:
 - a) definire gli obblighi e le modalità di misurazione dei volumi irrigui prelevati e restituiti attraverso appositi dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi irrigui;
 - b) definire gli obblighi e le modalità di quantificazione degli utilizzi, per i quali sono date indicazioni su:
 - i punti dove valutare i volumi irrigui (es.: singolo utente, testa del distretto irriguo);
 - le modalità di misurazione degli stessi in base a:
 - presenza di misuratori;
 - possibilità di inserimento di misuratori, anche in funzione del contesto territoriale e del beneficio atteso (analisi costi/efficacia);
 - le modalità di stima degli utilizzi e delle restituzioni attraverso metodologie condivise, individuate dal Tavolo permanente di cui art. 3 del D.M. 31 luglio 2015, come riportate nel documento tecnico “Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)” approvato in Conferenza Stato Regioni e richiamato all'art. 8 della presente disciplina;
 - c) definire gli obblighi e le modalità di raccolta e trasmissione dei dati alla banca dati di riferimento (SIGRIAN), ai fini del monitoraggio, nonché le modalità di gestione dei relativi flussi informativi, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - d) definire gli obblighi e le modalità di aggiornamento periodico dei dati nella banca dati di riferimento (SIGRIAN), al fine di monitorare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo.
2. Lo strumento di riferimento per il monitoraggio dei volumi irrigui è il SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura). L'Ente di riferimento per la gestione del SIGRIAN è il CREA-PB (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria-Centro di Politiche e Bioeconomia).
3. Gli obblighi relativi alla quantificazione (misurazione o stima), al monitoraggio dei volumi irrigui, alla trasmissione dei dati al SIGRIAN, in caso di irrigazione collettiva, per prelievi, utilizzi e restituzioni di portata superiore ai valori contenuti all'art. 3 c.1, sono in capo:
 - all'Ente gestore del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale – SIMR (ENAS) per i prelievi da fonti di approvvigionamento appartenenti al SIMR;
 - all'Ente irriguo per i prelievi da fonti non appartenenti al SIMR e per tutti gli utilizzi irrigui, con il coordinamento di ANBI per i propri associati e della Regione per tutti gli altri Enti irrigui non associati all'ANBI.
4. Gli obblighi relativi alla quantificazione (misurazione o stima), al monitoraggio dei volumi irrigui, alla trasmissione dei dati al SIGRIAN, in caso di auto-provvigionamento, per prelievi e restituzioni di portata superiore ai valori contenuti all'art. 3 c.7, sono in capo:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- alla Regione, Direzione generale competente per il rilascio dell'autorizzazione alla derivazione (attualmente Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizi Territoriali Opere Idrauliche) per le derivazioni da acque superficiali e da acque sotterranee;
 - alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle autorizzazioni relative agli attingimenti da acque superficiali (attualmente le Amministrazioni Provinciali);
5. Per la verifica della corretta attuazione della presente disciplina è istituito un apposito Gruppo di Lavoro composto da funzionari e Dirigenti della Regione appartenenti ai seguenti Servizi:
- Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità;
 - Direzione generale Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale - Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale.
- Il Gruppo di Lavoro oltre a definire le specifiche tecniche per l'attuazione della presente disciplina provvederà a redigere con cadenza annuale un Rapporto tecnico sullo stato di attuazione del presente atto contenente, qualora ritenute necessarie, eventuali proposte di modifica. Il Gruppo di Lavoro partecipa al tavolo permanente di cui all'art. 3 del D.M. 31.7.2015.
6. E' previsto un adeguamento progressivo all'installazione di tutti i misuratori e all'entrata a regime del flusso informativo entro il 2020.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina si applicano le definizioni di cui al capitolo 2 delle Linee guida del Decreto MIPAAF del 31.07.2015.
2. Valgono, in particolare, le seguenti definizioni:
 - *prelievi*: si intendono i volumi prelevati a fini irrigui;
 - *utilizzi*: si intendono i volumi utilizzati a fini irrigui;
 - *restituzioni al reticolo idrografico superficiale (di seguito, restituzioni)*: si intende sia il punto di recapito finale in cui l'acqua, prelevata per scopi irrigui, viene restituita al reticolo superficiale, sia il relativo volume restituito;
 - *rilasci alla circolazione sotterranea (di seguito, rilasci)*: si intende i volumi a fini irrigui che filtrano nel sottosuolo sia per infiltrazione dalla rete di canali non rivestiti, sia dalla percolazione di parte degli apporti irrigui applicati al campo;
 - *utilizzatore finale*: si intende la testa del distretto irriguo per l'irrigazione collettiva, il singolo utente per l'auto-provvigionamento.

Art. 3 - Obblighi di quantificazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi irrigui

Irrigazione collettiva

1. Per l'irrigazione collettiva sono soggetti agli obblighi di installazione di idonei dispositivi per la misurazione e la registrazione delle portate e dei volumi, i prelievi e le restituzioni di portata superiore a 100 l/s medi continui (medi nel periodo irriguo) ovvero di volume superiore a 1.500.000



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

m³/anno. L'ubicazione dei misuratori dei prelievi e delle restituzioni, sia esistenti sia di futura installazione, sarà definito, per il tramite del Gruppo di lavoro di cui all'art. 1 comma 5, con successivo atto entro 60 giorni dall'approvazione della presente disciplina.

2. Nelle more dell'installazione di misuratori per i prelievi e le restituzioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di stima dei volumi secondo le metodologie previste dal documento del Tavolo permanente istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto MIPAAF del 31.07.2015, riportate nel successivo articolo 8.
3. Per i prelievi di portata inferiore a 100 l/s medi continui (medi nel periodo irriguo) ovvero di volume inferiore a 1.500.000 m³/anno, non vi è obbligo di quantificazione (né misurazione né stima) dei prelievi. Le restituzioni di portata inferiore a 100 l/s medi continui (medi nel periodo irriguo) ovvero di volume inferiore a 1.500.000 m³/anno devono essere stimate secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, in caso di irrigazione collettiva, è fatto obbligo di misurazione dei volumi utilizzati alla testa del distretto irriguo. L'ubicazione dei misuratori alla testa dei distretti di tutti gli Enti irrigui, sia esistenti sia di futura installazione, sarà definito, per il tramite del Gruppo di lavoro di cui all'art. 1 comma 5, con successivo atto entro 60 giorni dall'approvazione della presente disciplina.
5. E' prevista l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati, in tutti i casi nei quali sussista documentata incompatibilità tecnica, gestionale, economica o ambientale tra l'installazione di misuratori e le specifiche realtà territoriali. Tali casi saranno sottoposti all'attenzione del Gruppo di lavoro di cui all'art. 1 comma 5 e valutati singolarmente.
6. Nei casi di esclusione di cui al comma 5, e nelle more dell'installazione dei misuratori, è fatto obbligo di stimare i volumi utilizzati secondo le metodologie riportate all'articolo 8 e, qualora siano presenti dispositivi di misurazione al comizio/utenza, è possibile ricavare il valore del volume utilizzato come somma dei volumi misurati a livello comiziale/aziendale.

Auto-provvigionamento

7. Per gli auto-provvigionamenti si impone l'obbligo di misurazione dei prelievi (assunti coincidenti con i volumi utilizzati dal Decreto del 31 luglio 2015) di tutte le derivazioni aventi portate superiori o uguali a 10 l/s, ed esattamente:
 - derivazioni di acque superficiali e di acque sotterranee (Amministrazione competente: Regione – Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizi Territoriali Opere Idrauliche competenti per territorio);
 - attingimenti di acque superficiali (Amministrazione competente: Province competenti per territorio);
8. Su richiesta delle Amministrazioni competenti di cui al precedente comma e nel rispetto delle vigenti normative e specifiche competenze, è prevista l'esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi prelevati in auto-provvigionamento in presenza di incompatibilità tecnica e/o economica, laddove ambientalmente non rilevante e in tutti i casi ritenuti non utili a seguito di un'analisi costi-efficacia. Tali casi saranno sottoposti all'attenzione del Gruppo di lavoro di cui all'art. 1 comma 5 e valutati singolarmente.
9. Nei casi di esclusione previsti al comma 8 è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima per la quantificazione dei volumi idrici prelevati per auto-provvigionamento riportate all'articolo 8.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 4 - Disposizioni specifiche relative a nuovi prelievi, restituzioni ed utilizzi

1. È fatto divieto di attivazione di nuovi prelievi rientranti negli obblighi di misurazione di cui all'articolo 3, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misurazione che rispettino le caratteristiche di cui all'articolo 6.
2. È fatto divieto, inoltre, di nuova realizzazione di schemi irrigui o l'adeguamento di schemi irrigui esistenti rientranti negli obblighi di misurazione di cui all'articolo 3, senza la preventiva installazione e l'effettiva e regolare funzionalità di idonei dispositivi di misura degli volumi utilizzati e l'obbligo di monitoraggio e trasmissione delle informazioni al SIGRIAN.
3. Ai fini del comma 1, per i nuovi prelievi, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, l'Amministrazione competente deve provvedere alla trasmissione al SIGRIAN delle informazioni relative ai nuovi prelievi contenute nel disciplinare di concessione/provvedimento. Inoltre, per i nuovi prelievi nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, il disciplinare di concessione/provvedimento deve prevedere:
 - a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali al tipo di misurazione richiesta;
 - b) le modalità e l'obbligo della relativa installazione;
 - c) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere installato con il divieto di entrata in funzione dell'opera di derivazione/distribuzione prima della regolare messa in funzione dello stesso.
4. Per tutti gli interventi infrastrutturali irrigui di qualunque tipologia (nuovi interventi, ammodernamenti, efficientamenti, riconversioni, etc.), finanziati dalla Regione attraverso fondi pubblici regionali, nazionali o comunitari negli atti amministrativi di stanziamento dei fondi, oltre all'obbligo di trasmissione al SIGRIAN dei dati di monitoraggio dei volumi irrigui, devono essere indicate le modalità di presentazione dei progetti in formato idoneo per il trasferimento in SIGRIAN, conformemente a quanto stabilito nel *Manuale trasmissione SIGRIAN dei dati infrastrutturali*.

Art. 5 - Disposizioni specifiche relative a prelievi, restituzioni ed utilizzi esistenti

1. Tutti i prelievi e le restituzioni di cui all'articolo 3 comma 1 e comma 7, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disciplina, devono essere dotati di idonei strumenti di misura delle portate e/o dei volumi prelevati e restituiti, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'articolo 6, entro il 2020. Nelle more dell'installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate all'articolo 8.
2. Gli schemi irrigui esistenti alla data di entrata in vigore della presente disciplina, devono adeguarsi alle prescrizioni relative all'obbligo di misurazione dei volumi utilizzati di cui all'art. 3 comma 4, entro il 2020. Nelle more dell'installazione dei misuratori è fatto obbligo di ricorrere alle metodologie di stima riportate all'articolo 8 o, in alternativa, secondo quanto indicato nell'art. 3 comma 6.
3. Nelle more del termine di cui al comma 1, l'Autorità concedente provvede a dettare le prescrizioni per adeguare i prelievi e le restituzioni esistenti alle disposizioni della presente disciplina:
 - a) nell'ambito dell'eventuale procedimento di variazione del titolo abilitativo, avviato d'ufficio o su istanza del richiedente;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni effettuata in esito ad un eventuale censimento, successivo all'entrata in vigore della presente disciplina, dando priorità alle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del R.D. 1775/1933, nonché ai prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.

Art. 6 - Strumenti per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi

1. Ai fini della presente disciplina per la definizione dei criteri generali per l'individuazione degli strumenti di misura più idonei a rilevare i prelievi, le restituzioni e gli utilizzi, in relazione alle diverse tipologie di manufatto, si fa riferimento a quanto disposto dalle Linee Guida al capitolo 3, paragrafo 3.2.3. *Strumenti di misurazione per la quantificazione dei volumi.*
2. Fatte salve eventuali disposizioni previste negli atti di pianificazione di distretto e di tutela delle acque vigenti a livello nazionale e regionale, la misurazione dei prelievi deve permettere almeno il calcolo del volume prelevato mensile.
3. In funzione della loro collocazione e delle finalità, le Linee guida classificano i misuratori secondo diversi livelli d'uso:
 - I livello (misuratori di distretto o di sub-distretto): strumenti per la misura di prelievi e restituzioni in corpi idrici che hanno effetti sul bilancio idrico a scala di distretto o sub-distretto;
 - Il livello (misuratori di bacino): strumenti per la misura di prelievi e delle restituzioni a corpi idrici che hanno effetti a scala di bacino;
 - III livello (misuratori di rete): strumenti per la misura dei prelievi posti in nodi significativi della rete di adduzione e distribuzione compresi, ove possibile, i punti di restituzione;
 - IV livello (misuratori all'utilizzatore finale): strumenti per la misura degli utilizzi alla testa del distretto (consortile) o alla singola utenza (anche in auto-approvvigionamento).
4. Ai fini della presente disciplina, i livelli d'uso di cui al comma 3 sono così individuati:
 - Misuratori I livello: associati a prelievi superiori alla portata corrispondente al 90° percentile della portata relativa alle grandi derivazioni irrigue, che eccedono i 1.000 l/s, nell'ambito del Distretto idrografico;
 - Misuratori II livello: tutti i prelievi superiori alla soglia minima individuata all'art. 3 per l'applicazione dell'obbligo di installazione degli strumenti di misura.
5. Sono definiti strategici i prelievi e le restituzioni (compresi i relativi misuratori) maggiormente incidenti sul bilancio idrico, per i quali è richiesta l'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche.
6. Ai fini della presente disciplina e in base alla definizione di cui la comma 4, si considerano strategici:
 - tutti i misuratori di I livello;
 - alcuni misuratori di II livello individuati a cura del Gruppo di lavoro di cui all'art. 1 comma 5 in relazione a bacini nei quali sono presenti determinate caratteristiche di vulnerabilità o criticità.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

7. Per i prelievi strategici di cui al comma 6, il Gruppo di lavoro di cui all'art. 1 comma 5, definisce gli standard tecnici che i titolari dei suddetti prelievi sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo finalizzato all'acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata/volume di acqua derivati e restituiti, ai fini della pianificazione del distretto idrografico o della gestione delle crisi idriche.

Art. 7 - Obblighi di manutenzione e controllo della strumentazione

1. I soggetti titolari dei prelievi, delle restituzioni e degli utilizzi di cui all'articolo 3 sono obbligati a:
 - mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste verificando la corretta taratura degli stessi;
 - rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
 - comunicare tempestivamente all'Autorità regionale competente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione;
 - sostituire le apparecchiature entro 60 giorni dal momento del guasto, qualora ne sia impossibile la riparazione, salvo proroghe per giustificato motivo.

Art. 8 - Metodologie di stima

1. Il Tavolo permanente, istituito ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015, ha prodotto un documento tecnico che individua le *“Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)”*, sia per irrigazione collettiva che per l'auto approvvigionamento, cui far riferimento quando non è prevista la misurazione e/o nelle more dell'installazione di misuratori.
2. Per la stima dei volumi prelevati e utilizzati per l'irrigazione collettiva, si può procedere come di seguito specificato:
 - a) nelle more dell'installazione dei misuratori i prelievi di cui all'art. 3 comma 1 dovranno essere stimati ricorrendo a strumenti e/o metodi adatti alla tipologia di presa e/o di impianto che saranno valutati singolarmente in coordinamento con il Gruppo di lavoro di cui all'art. 1 comma 5;
 - b) nei casi di esclusione di cui al comma 6 dell'art. 3, e nelle more dell'installazione dei misuratori, la metodologia per la stima dei volumi utilizzati, di cui al comma 1, propone di stimare gli utilizzi equiparandoli ai fabbisogni irrigui, dove per fabbisogno irriguo si intende *“l'apporto idrico artificiale che è teoricamente necessario fornire alla coltura per mantenere l'evapotraspirazione al regime potenziale”*. La metodologia di base per la stima dell'evapotraspirazione è quella codificata dalla F.A.O. (Food and Agricultural Organization) - *“Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - Irrigation and drainage Paper 56”*. Il calcolo dei fabbisogni irrigui dovrà essere effettuato tramite la *“Metodologia operativa per il calcolo dei fabbisogni irrigui mediante il servizio di consiglio irriguo Irriframe”* predisposta dall'ANBI. Al fine di valutare l'attendibilità della stima della metodologia di consiglio irriguo su indicata e le modalità di trasferimento dei dati in SIGRIAN, saranno avviati dalla Regione, in accordo con CREA, test su aree pilota.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Per la stima delle restituzioni di cui all'art. 3 comma 2 e comma 3, in assenza di misurazione diretta o di complessi modelli di simulazione risulta difficile stimare separatamente i volumi restituiti al reticolo superficiale e quelli rilasciati nel sottosuolo. Tuttavia, è possibile stimare con buona approssimazione l'insieme delle due componenti (indicato con Volume *Residuo*), con riferimento all'intera stagione irrigua, come differenze tra il volume misurato alla fonte, il volume misurato al distretto e ai fabbisogni al campo (stimati secondo le metodologie di cui al precedente comma 2, punto b). In accordo con quanto previsto dalle Linee guida, nella fase di transizione, sino al 2020, è possibile fare riferimento ad un valore indicativo medio di restituzione del 20% del volume prelevato e un valore indicativo medio dei rilasci del 20% del volume prelevato.
4. Per la stima dei volumi utilizzati in auto-provvigionamento di cui all'art. 3 comma 9, si farà riferimento alla metodologia di base per la stima dell'evapotraspirazione codificata dalla F.A.O. (Food and Agricultural Organization) - "Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements - Irrigation and drainage Paper 56", che prevede la stima dei volumi utilizzati tramite il calcolo dei fabbisogni irrigui. La stima è a cura dell'Amministrazione concedente. I dati necessari ad operare la stima sono i seguenti:
 - superficie totale irrigata con ogni corpo idrico oggetto di concessione
 - colture irrigue e relativa superficie
 - coordinate geografiche del punto di prelievo

Art. 9 - Fonti di finanziamento

1. Relativamente agli obblighi previsti dall'art. 3, è possibile coprire gli oneri di acquisto, installazione e manutenzione dei misuratori facendo ricorso a diverse fonti di finanziamento pubblico. In particolare, nell'ambito della Programmazione per lo Sviluppo Rurale 2014-2020:
 - in caso di investimenti, sia per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue, sia per l'ammodernamento, l'efficientamento, o la riconversione di infrastrutture irrigue esistenti, finanziati nell'ambito della programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020 a livello regionale o nazionale considerato che l'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul Sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) prevede l'obbligo di installazione dei misuratori come parte dell'investimento per cui si richiede il finanziamento, i misuratori sono finanziati nell'ambito dell'intervento stesso;
 - il Programma nazionale per lo sviluppo rurale (PSRN) prevede la possibilità di finanziamento dei misuratori come intervento a sé stante, anche se non collegati ad interventi infrastrutturali sulla rete irrigua e tra le azioni sovvenzionabili gli "Investimenti in sistemi di telecontrollo e per la misurazione di volumi alla fonte"; a tale misura possono accedere gli Enti irrigui per interventi su schemi irrigui a carattere interaziendale e consortile.

Art. 10 - Criteri e modalità del monitoraggio

1. Ai fini della trasmissione e dell'aggiornamento periodico da parte degli Enti gestori/irrigui e delle Amministrazioni concedenti dei dati sui volumi ad uso irriguo alla banca dati SIGRIAN secondo la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

cadenza di cui all'art. 11, gli elementi da monitorare al fine di controllare nel tempo l'impiego dell'acqua a scopo irriguo, sono:

- a) fonti di approvvigionamento e relativi volumi prelevati;
 - b) punti di consegna e relativi volumi utilizzati;
 - c) nodi di restituzione al reticolo idrografico con riferimento al corpo idrico recettore e relativi volumi;
 - d) rilasci alla circolazione idrica sotterranea e relativi volumi (ove possibile).
2. Con riferimento a quanto previsto al punto a) del comma 1, per l'irrigazione collettiva, l'Ente gestore del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (ENAS) e/o gli Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN le informazioni inerenti tutte le fonti di approvvigionamento ad uso irriguo e/o plurimo, insieme alle eventuali informazioni relative alle concessioni di derivazione, qualora presenti: volumi concessi, portate concesse, anno di riferimento nonché tutti gli altri dati previsti dal SIGRIAN. Ai fini del monitoraggio, inoltre, l'Ente gestore del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (ENAS) e/o gli Enti irrigui rilevano e trasmettono al SIGRIAN, i dati sui volumi effettivamente prelevati ad uso irriguo e/o plurimo, misurati secondo le modalità descritte al comma 1 dell'art. 3, o stimati, secondo la metodologia indicata all'art. 8.
 3. Gli obblighi riportati al comma 2 sono in capo ad ENAS nel caso in cui la gestione relativa alla fonte di approvvigionamento sia effettuata da tale soggetto. Negli altri casi gli obblighi di cui al comma 2 sono in capo all'Ente irriguo.
 4. Con riferimento a quanto previsto al punto a) del comma 1, per l'auto-approvvigionamento, saranno trasmessi al SIGRIAN i dati sulle fonti, analogamente a quanto previsto per l'uso collettivo, e quelli relativi alla misurazione dei volumi prelevati, o alla stima degli stessi secondo la metodologia individuata ai sensi dell'articolo 8. Le Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 4, secondo le rispettive competenze, raccolgono e organizzano i dati sull'auto-approvvigionamento nella banca dati regionale di cui al successivo art. 12 comma 2, contenente altresì i volumi prelevati.
 5. Con riferimento a quanto previsto al punto b) del comma 1 per l'irrigazione collettiva, gli Enti irrigui inseriscono in SIGRIAN i dati misurati dei volumi utilizzati alla testa dei distretti irrigui, come previsto dal comma 4 dell'art.3, o stimati secondo la metodologia indicata all'art. 8.
 6. Per l'auto-approvvigionamento i volumi utilizzati coincidono con i volumi prelevati, pertanto vale quanto previsto al punto precedente, sostituendo al distretto irriguo le aree irrigate dal corpo idrico oggetto di concessione.
 7. Con riferimento a quanto previsto al punto c) del comma 1, sono trasmessi dall'Ente gestore/irriguo al SIGRIAN i punti di restituzione inerenti la rete principale, primaria e secondaria, e relativi volumi, come individuati all'art.3 comma 1.
 8. Con riferimento a quanto previsto al punto d) del comma 1, devono essere trasmessi al SIGRIAN, da parte degli Enti/Autorità competenti, i dati stimati secondo la metodologia individuata ai sensi dell'articolo 8 comma 3 al netto del volume delle restituzioni misurate se è presente un misuratore ai punti di restituzione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

9. Gli Enti irrigui/Autorità competenti, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente disciplina, provvedono ad aggiornare/integrare in SIGRIAN le informazioni relative agli elementi del monitoraggio di cui al comma 1 lettere a), b), c), e d).

Art. 11 - Tempi di rilevazione e trasmissione dei dati al SIGRIAN

1. Per l'irrigazione collettiva ENAS/Enti irrigui trasmettono al SIGRIAN i dati di volume, misurati o stimati, secondo la seguente cadenza temporale fissata dalle Linee guida:
 - volumi prelevati ad uso irriguo: per le grandi derivazioni, fornire il dato di volume prelevato a livello mensile, durante la stagione irrigua, da trasmettere entro il decimo giorno del mese successivo; per le piccole derivazioni, fornire il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;
 - in caso di concessioni ad uso plurimo: indicare anche i volumi prelevati per altri usi, una volta all'anno, a fine anno;
 - volumi utilizzati: trasmettere una sola volta, a fine stagione irrigua, il dato di volume utilizzato durante la stagione irrigua, alla testa del distretto. Eventuali altri dati collegati vanno rilevati, ove possibile, e inviati stagionalmente (colture primaverili-estive e colture autunno vernine);
 - nodi di restituzione al reticolo idrografico: comunicare i volumi restituiti una volta all'anno a fine stagione irrigua. In caso di presenza di più punti di restituzione su uno stesso schema irriguo, può essere trasmesso al SIGRIAN il dato complessivo di volume restituito per l'intero schema;
 - rilasci alla circolazione sotterranea: comunicare i rilasci una volta all'anno a fine stagione irrigua. I valori dei rilasci, stimati secondo le modalità di cui all'art. 10 comma 8, vengono associati a specifici nodi opportunamente individuati sullo stesso schema irriguo.
2. Per i prelievi e le restituzioni strategiche di cui all'art. 6 comma 5, fermo restando l'obbligo di trasmissione alla banca dati SIGRIAN del dato mensile di prelievo, si rimanda all'Osservatorio per gli utilizzi idrici per la gestione delle risorse idriche la definizione delle modalità di trasmissione in tempo reale, relativamente al formato dei dati, alla cadenza di trasmissione, alla eventuale piattaforma a cui inviarli.
3. Con riferimento all'auto-provvigionamento, le Amministrazioni di cui all'art. 1 c. 4, secondo le rispettive competenze, anche avvalendosi della banca dati regionale unica di cui al successivo art. 12, comma 2, trasmette al SIGRIAN, una volta l'anno entro il terzo mese dell'anno successivo, i dati relativi ai volumi idrici prelevati/utilizzati, previa aggregazione per comune, per corpo idrico, per uso (irriguo e promiscuo irriguo) e per presenza o meno di misuratori. Quest'ultima informazione distingue il dato misurato da quello stimato.
4. Con riferimento all'auto-provvigionamento, i dati risultanti dalle misurazioni dei prelievi e delle restituzioni di cui all'art. 3, sono comunicati dall'utente finale alle Autorità competenti come definite all'art. 1. La comunicazione contiene l'evidenza di eventuali periodi di mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o restituiti nel periodo di non funzionamento secondo le modalità previste dall'art. 8. Il soggetto obbligato può avvalersi di procedure di comunicazione, anche informatizzate, finalizzate alla rilevazione di altre e diverse informazioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 12 - Gestione flussi informativi

1. Secondo quanto previsto dalle Linee Guida, è considerato “dato finale” della banca dati SIGRIAN quello che supera il processo di validazione tecnica ad opera della Regione.
2. Ai fini di garantire i flussi informativi, previsti anche all'articolo 95, comma 3, del D.lgs. 152/2006:
 - a) i dati relativi all'irrigazione collettiva di cui agli artt. 3 e 10, sono trasmessi al SIGRIAN dai soggetti di cui all'art. 1 c.3;
 - b) i dati relativi all'auto-provvigionamento di cui agli artt. 3 e 10 sono trasmessi al SIGRIAN dai soggetti di cui all'art. 1 c. 4.
3. Secondo quanto stabilito dalle “*Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)*” (Parte IV) approvate in Conferenza Stato Regioni la verifica e la validazione dei dati inseriti in SIGRIAN deve basarsi sulla conoscenza delle colture praticate sul territorio.
4. In caso di irrigazione collettiva è fatto obbligo agli Enti irrigui di erogare la risorsa idrica solo previa ricezione di richiesta annuale da parte di tutti i consorziati (Domanda irrigua) contenente le tipologie e l'estensione delle colture che si intende irrigare. La *Domanda irrigua* rappresenterà, quindi, la base di riferimento per la verifica a consuntivo da parte dell'Ente irriguo dei volumi erogati associati alle singole colture prima dell'inserimento dei dati nel SIGRIAN per singolo distretto.
5. In caso di auto-provvigionamento l'informazione di tipo colturale va valutata per area servita. Le competenti strutture regionali provvedono ad individuare le banche dati disponibili che contengano informazioni circa i prelievi in auto-provvigionamento e ad individuare le modalità di integrazione con la banca dati SIGRIAN, in coordinamento con il CREA. Nei casi in cui non è presente una banca dati regionale, questa dovrà essere realizzata ex-novo secondo lo schema condiviso con il supporto del CREA.
6. ANBI coordina le attività di formazione del personale dei Consorzi di bonifica, interagendo con il CREA, e garantisce sul rispetto dei tempi di implementazione dei dati in SIGRIAN, mediante anche un proprio audit interno, garantendo il raccordo con il Gruppo di Lavoro di cui all'art. 1 comma 5.
7. I dati sono validati da parte della Regione secondo la procedura da definirsi con il supporto del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 1 comma 5.

Art. 13 – Inadempienze

Gli Enti gestori/irrigui che non si adegueranno a quanto disposto dalla presente disciplina, non beneficeranno dei finanziamenti in ambito regionale, nazionale e comunitario connessi direttamente e indirettamente alle infrastrutturazioni irrigue.